



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Riunione della CRAP del 24 maggio 2017: Parere in merito ai requisiti per l'esercizio dell'attività artigianale di acconciatore

Premessa

A corredo di una SCIA presentata in data [REDACTED] 2017 per l'apertura di un esercizio per l'attività artigianale di acconciatore, il richiedente ha trasmesso, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 25/1955 e s.m.i., copia conforme del libretto di lavoro sul quale è stata annotata la seguente situazione:

Data di avviamento apprendistato di parrucchiere: [REDACTED].91

Data di licenziamento apprendistato di parrucchiere: [REDACTED]95

Data di avviamento qualifica parrucchiere: [REDACTED].95

Al fine di effettuare i controlli previsti dalla legge, il Comune competente ha chiesto di conoscere la permanente validità dell'attestazione riportata sul libretto di lavoro in considerazione del fatto che la legge 14 febbraio 1963, n. 161 risulta abrogata dal D. L.vo 167/2011 e, in materia di apprendistato è vigente il D.Lgv. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Parere

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (abrogato dal d. l.vo 59/2010 come modificato dal d. l.vo 147/2012), nel fissare i requisiti tecnico professionali per l'attività di barbiere e parrucchiere, stabiliva: "la qualifica professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 [abrogata dal d. l.vo 167/2011 a sua volta abrogato dal d. l.vo 81/2015] e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate." L'articolo 18 della legge 25/1955 stabiliva che "La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro".

L'attività di acconciatore è oggi disciplinata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 che all'articolo 3 fissa i requisiti per conseguire l'apposita abilitazione professionale necessaria per esercitare l'attività di acconciatore e all'articolo 6, (Norme transitorie), comma 2 recita: "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3".

Ne deriva, pertanto, che in applicazione dell'art. 6, comma 2 della legge n. 174/05, nel caso in questione sussiste il requisito professionale di acconciatore, poiché il soggetto risulta già in possesso della qualifica di parrucchiere uomo/donna alla data di entrata in vigore della legge. Sul libretto di lavoro, infatti, è stato annotato che il 1° aprile 1995 il richiedente ha conseguito la qualifica professionale di parrucchiere al completamento di un periodo di "apprendista parrucchiere" dal [REDACTED] 1991 al [REDACTED] 1995.

Il Presidente  
Teresa Irsi

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135  
mail: [t.irsis@regione.puglia.it](mailto:t.irsis@regione.puglia.it) - pec: [ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it)